



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Roma  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesca Romana Pucci  
All'udienza del 20/07/2016 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N. 34630/2012 R.G. promossa da:  
IP

Con il Proc. Dom. Avv. ANDREOZZI CLAUDIO in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 76

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**UNIVERSITÀ X**

Con il Proc. Dom. Avv. FAVA ALFREDO, ed i DOTT.RI MS  
, TE in ROMA PIAZZALE ALDO MORO,

CT

Con il Proc. Dom. Avv. BERNARDI GIUSEPPE in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28

**RESISTENTI**

**E nei confronti**

**AZIENDA POLICLINICO X**

Con il Proc. Dom. Avv. NARDELLA ANTONIO e BOCCIA CRISTINA in ROMA  
VIALE X

**TERZO CHIAMATO**

**OGGETTO: Risarcimento danno – Mobbing**

All'esito della camera di consiglio, ha pronunciato il seguente dispositivo

**P.Q.M.**

Condanna l'Azienda Policlinico X ed il Prof. T in solido al risarcimento del  
danno patito dalla ricorrente in considerazione del comportamento vessatorio e ritorsivo

posto in essere nel periodo febbraio/novembre 2008, liquidato in € 25.836,00 (da rivalutarsi alla data odierna) a titolo di danno non patrimoniale ed € 2.691,81 a titolo di danno patrimoniale, e così per complessivi € 28.527,81 oltre interessi dalla data odierna al saldo; rigetta la domanda attorea nei confronti dell'Università X ;  
condanna l'Azienda Policlinico ed il T , in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva; compensa le spese di lite fra la ricorrente e l'Università X ;  
pone definitivamente a carico dell'Azienda Policlinico e del T , in solido, le spese di CTU medico-legale, liquidate come da separato decreto.

Roma 20.7.2016

### ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

Con ricorso depositato il 29.10.2012, IP , dipendente dell'Università X di Roma sin dal 30.6.1988, funzionalmente, assegnata all'Azienda Policlinico X , precisato di aver prestato servizio sino al 11 novembre 2008 come impiegata amministrativa presso la Villa X - Dipartimento di Scienze Vascolari Respiratorie – U.O.C malattie Respiratorie, ha riferito di aver presentato un esposto, in data 4.2.2008, diretto al Prof. F , direttore del Dipartimento ed al Direttore Generale dell'azienda Policlinico, con il quale denunciava la manomissione del programma delle presenze della UOC Malattie Respiratorie di Villa X , riferendo nella specie, l'inserimento manuale delle presenze dell'intero mese di gennaio 2008 sul cartellino del Prof. CT , Direttore della UOC citata. Ha così lamentato che a seguito di tale esposto subiva una serie di persecuzioni e vessazioni proprio da parte del Prof. T . In particolare, ha dedotto che nell'immediatezza, e cioè dal 13 febbraio, veniva affiancata da altra collega, MGZ , nello svolgimento delle attività alle quali era stata adibita, sino a quel momento, in via esclusiva; che dal maggio 2008 non venne più convocata alle riunioni del Consiglio del Dipartimento alle quali prima partecipava in qualità di rappresentante del personale amministrativo; che con ordine di servizio del 29 maggio veniva trasferita presso altro ufficio ed obbligata a consegnare alla collega Z il bollettario delle ricevute dell'attività intramoenia di cui era stata fino ad allora responsabile; che con provvedimento del 18 giugno, poiché nelle more era stato revocato l'ordine di servizio del 29 maggio per irregolarità formali, veniva adibita all'ufficio cassa con assegnazione di due rientri



settimanali diversi da quelli richiesti dalla ricorrente al fine di creare disagio all'organizzazione familiare e personale della stessa dipendente; che le veniva contestualmente tolta la chiave del precedente ufficio, così di fatto impedendole ogni contatto con gli uffici amministrativi del Policlinico, posto che gli strumenti internet e fax erano accessibili solo da tale locale; che veniva di fatto demansionata; che le veniva vietato lo svolgimento dello straordinario, malgrado le esigenze d'ufficio ne imponessero il ricorso, e dunque al solo fine di danneggiare la dipendente; che veniva ripetutamente consigliata dal direttore del dipartimento Prof. F , nonché dallo stesso Prof. T e dalla segretaria amministrativa del dipartimento PC , di chiedere il trasferimento in altra sede; che le venivano sistematicamente rifiutati dal T i permessi richiesti; che subiva, a seguito di segnalazioni del T , alcuni procedimenti disciplinari per assenze ingiustificate in giornate in cui, invece, la ricorrente aveva richiesto regolari permessi.

Assumendo che il comportamento vessatorio e persecutorio, cessato in data 12.11.2008, allorquando la ricorrente veniva assegnata alla Direzione Generale del Policlinico nella sede del Policlinico stesso, determinava un grave danno alla salute oltre che all'immagine ed alla professionalità, ha chiesto la condanna dell'Università X in solido con il Prof. T al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale, professionale ed all'immagine, patito.

Si è costituita l'Università che ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso per violazione del termine di cui all'art. 415 comma 4 c.p.c., nonché il difetto di legittimazione passiva sul presupposto che la ricorrente fa parte del personale strutturato, cioè assegnato funzionalmente all'Azienda Policlinico dalle cui determinazioni, sul piano organizzativo, dipende la ricorrente, sicché l'Università convenuta non avrebbe potuto in alcun modo esercitare il potere datoriale di adibire la ricorrente in altri contesti lavorativi ovvero di impedire gli asseriti comportamenti vessatori patiti dalla P proprio in relazione al rapporto funzionale con l'Azienda. Sulla scorta di tali premesse l'Università ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Azienda Policlinico, affinché, in caso di ritenuta legittimazione passiva dell'Università, accertata l'esclusiva responsabilità dell'Azienda Policlinico, questa fosse condannata a rimborsare all'Università quanto fosse tenuta a corrispondere alla ricorrente.

L'Università ha infine contestato il merito della pretesa attorea della quale ha chiesto il rigetto.



Si è altresì costituito il Prof. T che ha contestato l'avversa domanda, deducendo: di aver denunciato sin dal 15 gennaio 2008 alcuni gravi inadempimenti della P; che l'esposto inoltrato dalla ricorrente, relativo alla presunta manomissione del sistema di registrazione delle presenze da parte del T, veniva archiviato ed anche il Rettore escludeva l'illiceità della condotta; che in data 14.4.2008 lo stesso T era costretto a segnalare al direttore F la manomissione da parte della P del sistema di rilevazione delle presenze del personale, essendo risultata la Dott.ssa G in ferie dal 2 al 5 gennaio 2008 allorquando era invece regolarmente in servizio; che ancora in data 29 agosto 2008 era del pari costretto a segnalare al F gli esposti della impiegata Z che denunciava comportamenti vessatori nei propri confronti da parte della P, tanto da richiedere un trasferimento. Ha dunque negato l'asserito comportamento ritorsivo e persecutorio, chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Alla prima udienza questo giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Azienda Policlinico X che, costituitasi, ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione passiva non rivestendo il ruolo di datore di lavoro della ricorrente. Nel merito ha contestato la domanda attorea, evidenziando che il Prof. T già anteriormente alla denuncia sporta dalla P aveva rappresentato al F l'atteggiamento contrario ai doveri d'ufficio della ricorrente che era solita: allontanarsi senza permesso; utilizzare il telefono della struttura per motivi personali; rivolgersi agli utenti e colleghi in modo scortese; rifiutare di svolgere il proprio lavoro ed in particolare prendere appuntamenti e registrare impegnative degli utenti. Ha dunque concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna della P per lite temeraria.

Ciò posto, è infondata l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea per violazione del termine perentorio di cui all'art. 415 comma 4 c.p.c., trattandosi di termine di natura ordinatoria come precisato anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 9222/2015).

E' invece fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Università.

E' pacifico che la ricorrente faccia parte del personale "strutturato", cioè assegnato funzionalmente all'Azienda Policlinico X per lo svolgimento dell'attività assistenziale tipica dell'azienda sanitaria.

Al riguardo le S.U. della S.C. (8521/2012) hanno statuito che "Il personale universitario "strutturato" nel Servizio sanitario nazionale, pur trovandosi in rapporto di impiego con

l'Università, è in rapporto di servizio con l'Azienda ospedaliera, la quale, in ragione del diretto coinvolgimento nella gestione del rapporto di lavoro entro l'assetto organizzativo delineato dal d.lgs. n. 517 del 1999, è passivamente legittimata rispetto alla domanda del dipendente universitario”.

La fattispecie esaminata dalla S.C. aveva riguardo ad indennità economiche (nella specie l'indennità di equiparazione al personale del ruolo sanitario), tuttavia ritiene il giudicante che anche nella fattispecie per cui è causa (pur nella oggettiva diversità) possano comunque applicarsi i medesimi principi. Invero tutti i provvedimenti organizzatori ed i comportamenti asseritamente vessatori sulla scorta dei quali la ricorrente fonda la propria pretesa risultano posti in essere nell'ambito e nel contesto dell'attività assistenziale svolta in favore dell'Azienda Policlinico e non già dell'Università che, in quanto tale, non potendo esercitare il potere organizzativo relativamente al rapporto di servizio del personale “strutturato” con l'azienda sanitaria, deve ritenersi estranea al rapporto stesso ed in ogni caso esente da responsabilità.

Contestualmente, è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Azienda Policlinico. Invero la chiamata in causa è stata disposta stante l'evidente volontà della chiamante Università di attribuire al terzo la responsabilità e non solo di chiedere una garanzia a proprio favore. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. 20610/2011).

Nel merito. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno patito dalla P dipendente dell'Università con qualifica di impiegata amministrativa, funzionalmente assegnata all'Azienda Policlinico, per effetto dell'asserito comportamento illecito posto in essere, nel periodo febbraio/novembre 2008, dai convenuti e, più specificatamente, dal Prof. T , responsabile dell'UOC Malattie Respiratorie di Villa X , alla quale era adibita la ricorrente, in ritorsione alla denuncia sporta dalla P in data 4.2.2008 nei confronti dello stesso T .

E' pacifico fra le parti che la ricorrente, impiegata amministrativa, dalla data di assunzione sino a tutto il mese di maggio era adibita, presso l'UOC di Malattie respiratorie di Villa



X , a svolgere, fra le altre, l'attività di rilevamento delle presenze di tutto il personale di detta unità.

Dalla documentazione depositata in atti emerge che:

- in data 4.2.2008 la P denunciava al Direttore del Dipartimento Dott. F che il 31.1.2008, intenta ad acquisire le presenze del personale e le richieste di ferie e malattia, si avvedeva dell'inserimento manuale delle presenze relative all'intero mese di gennaio nel cartellino del Prof. T , avendo di contro rilevato pochi giorni prima la completa assenza di timbrature dello stesso cartellino e avendo informato di tanto lo stesso T . Riferiva in particolare che il tecnico Ing. A , in data 4.2.2008, verificava che l'inserimento era avvenuto in data 31.1.2008 tra le h 9.35 e le h. 9.50 utilizzando la password della P , allorquando questa era fuori dall'ufficio in quanto impegnata dalle h. 8.45 alle h. 12.00 presso l'ufficio ALPI di Via X nonché presso l'ufficio ritiro buste paga della direzione sanitaria dell'azienda Policlinico e l'ufficio della segreteria amministrativa, come documentato dai biglietti della metropolitana in suo possesso. Esponeva infine che al rientro in sede, le infermiere C e Z le riferivano che il prod. T intorno alle h. 9.00 aveva preso la chiave della stanza della P che, a sua richiesta, le venne poi restituita dallo stesso T ;
- con sentenza del 11.12.2013, il Tribunale penale di Roma, in relazione a tali fatti, condannava il Terzano alla pena di anni 1 e mesi tre di reclusione ed € 500,00 di multa, per il reato di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p.;
- con ordine di servizio del 29.5.2008 il Prof. F , in qualità di direttore del Dipartimento, disponeva il trasferimento della ricorrente da Villa X alla segreteria amministrativa del Dipartimento a decorrere dal 5.6.2008;
- tale ordine di servizio veniva revocato in data 9.6.2008 dallo stesso F ;
- con missiva datata 10.6.2008, il Prof. T lamentava la revoca del trasferimento, evidenziando l'incompatibilità ambientale della P , nella Sua segreteria di Villa X ;
- con ordine di servizio del 18.6.2008, il T , assegnava la ricorrente all'Ufficio Cassa e contestualmente adibiva la collega Z alle attività dapprima svolte in via esclusiva dalla P (segreteria del direttore, rilevamento presenze, rapporti con le sedi dell'università).

Emerge altresì che il T sollecitò numerosi procedimenti disciplinari a carico della ricorrente. In particolare:

- con nota del 27.6.2008, su segnalazione del T, l'Azienda ha contestato alla P l'assenza ingiustificata dal servizio per il giorno 11.6.2008 alle ore 9.05. La ricorrente si giustificava evidenziando di essersi recata alle h. 9.00 presso il Policlinico per consegnare della documentazione amministrativa, come da accordi verbali con il T; di aver peraltro incontrato lo stesso T nell'aula al piano terra dell'VIII Padiglione e di avergli consegnato della documentazione oltre ad una richiesta di permesso sindacale dalle 10.00 alle 12.00, poi autorizzato solo dal PF. Ciò non di meno veniva irrogata la sanzione della multa per n. 4 h. di retribuzione;
- con nota del 16.7.2008, sempre su segnalazione del T si contestava alla ricorrente l'allontanamento non autorizzato dal servizio per il giorno 26.6.2008 per l'esecuzione di esami, prenotati sin dal 8.5.2008; a fronte delle giustificazioni della ricorrente, il procedimento veniva archiviato;
- con nota del 24.7.2008, sempre su segnalazioni del T, si contestava ulteriore assenza ingiustificata per la giornata del 19.6.2008. Anche tale procedimento veniva archiviato;
- in data 3.7.2008 il T segnalava di essere stato contattato telefonicamente dalla ricorrente alle h. 14.45 per la richiesta di un permesso dalle 15.45, evidenziava che la comunicazione si interrompeva ancor prima di aver potuto negare il permesso e che ciò malgrado la ricorrente alle h. 15.45 risultava assente; il T sollecitava vivamente pertanto l'avvio del procedimento disciplinare per assenza ingiustificata. E veniva inflitta la sanzione della sospensione dal servizio per 1 giorno.
- Con successive note il T segnalava poi episodi di insubordinazione della ricorrente e seguiva l'apertura di ulteriori procedimenti disciplinari (si vedano le note di contestazione del 3.10.2008 nn. 53629 e 53630 e la nota del 7.10.2008 – docc. 68-69 e 70 di parte ricorrente).

Risulta infine dalla documentazione prodotta da parte ricorrente che, nel periodo per cui è causa, le richieste di permesso della P venivano sistematicamente rifiutate dal

T (doc. da 47 a 57).

Anche dalla documentazione depositata in atti dal T emerge che sin dal 15.1.2008 il T segnalava al Direttore F ed al Direttore generale dell'azienda Policlinico presunte inadempienze della P , richiedendo l'apertura di procedimenti disciplinari e lamentando in particolare: il frequente utilizzo del telefono della struttura per ragioni personali, il reiterato allontanamento dalla struttura senza alcun permesso, l'atteggiamento scortese ed arrogante nei confronti degli utenti, della collega Z e del personale medico, la non adeguata conoscenza di leggi e regolamenti per il corretto svolgimento dell'attività lavorativa, lo scarso rispetto per il ruolo dello stesso Prof. T , il rifiuto di svolgere alcune prestazioni.

Ciò non di meno nessun teste ha confermato inadempimenti di sorta della ricorrente (per come anche dedotti in memoria dal T e dall'Azienda Policlinico), né le intemperanze della P nei confronti di pazienti e del personale, né di alcun rifiuto a svolgere la prestazione lavorativa, descrivendo anzi la ricorrente come un'impiegata dedita e cortese.

E' peraltro emerso che la ricorrente, per ragioni di lavoro, si recava anche presso la sede centrale. Ed il teste C ha precisato al riguardo che normalmente la ricorrente veniva autorizzata verbalmente dai dirigenti medici presenti ovvero dallo stesso T , salvo poi segnalare l'assenza ingiustificata.

Il teste EG , dirigente medico addotto dal T , non ha in alcun modo confermato le note datate 2.9.2008 e 21.10.2008, allegate alle segnalazioni del T , rispettivamente del 3 e 11.9.2008 e del 22.10.2008, circa il rifiuto della ricorrente di svolgere alcune prestazioni lavorative (all. 13 del fascicolo del T ), evidenziando di contro "di non aver mai visto la ricorrente rifiutare un appuntamento o la registrazione di un'impegnativa" e precisando altresì che " essendo quello un ambiente molto familiare, capitava anche ai medici di rispondere al telefono e prendere noi stessi gli appuntamenti, e tale comportamento verosimilmente non era gradito al T che, poiché non era sempre presente all'ambulatorio avendo mi pare già trasferito lo studio presso l'azienda, a volte ci sollecitava a fare ordini di servizio per ristabilire le specifiche competenze di ognuno di noi".

Le sig.re C e Z , pur se indicate quali testi dal T nella propria memoria, non sono state citate e dunque non hanno potuto confermare le segnalazioni del 10.4.2008 e 28.8.2008 (all. 4 e 5 del T ).

L'istruttoria orale ha inoltre confermato il demansionamento patito dalla ricorrente.

E' infatti emerso che sino al febbraio 2008 la ricorrente era l'unica impiegata amministrativa addetta: alla rilevazione delle presenze, all'attività intramocnia, alla gestione dell'ufficio cassa, alla segreteria della scuola di specializzazione delle malattie respiratorie, alla corrispondenza in entrata ed uscita; era inoltre responsabile della cassaforte con consegna dell'incasso quotidiano alla SS ; curava i rapporti con gli uffici amministrativi del Policlinico ed era rappresentante del personale amministrativo del consiglio di Dipartimento. Che inoltre nel corso del 2008 ci fu una riorganizzazione interna e la ricorrente fu assegnata esclusivamente all'ufficio cassa. La documentazione sopra esaminata dimostra che tale riorganizzazione fu disposta dal T che, dopo aver segnalato il venir meno del rapporto fiduciario con la ricorrente e l'incompatibilità ambientale della P nella Sua segreteria di Villa X , lamentando la revoca del disposto trasferimento della ricorrente presso la segreteria del dipartimento, assegnava la ricorrente all'Ufficio Cassa e contestualmente adibiva la collega Z alle attività dapprima svolte dalla stessa P (si vedano le note del 10 e 18 giugno 2008, di cui al fascicolo dell'Università, sopra riportate).

Il teste C ha poi riferito che nel periodo per cui è causa alla ricorrente venne assegnata altra stanza e dovette riconsegnare le chiavi dell'ufficio ove era in precedenza allocata, che era l'unico dotato di una postazione internet e del fax. Il teste ha peraltro aggiunto che ciò creò degli evidenti disagi al personale che, in assenza della Z - nuova assegnataria della stanza ove erano allocati tali strumenti -, non poteva più comunicare con la sede centrale.

E' inoltre emerso che proprio a seguito dell'assegnazione della ricorrente all'ufficio cassa, il T vietò lo svolgimento di straordinario (ordine di servizio del 18.6.2008 di cui al doc. 22 di parte ricorrente) malgrado le opposte oggettive esigenze di servizio.

Il teste C ha infatti riferito che prima che la ricorrente venisse assegnata in via esclusiva all'ufficio cassa, la cassa era aperta tutti i pomeriggi, mentre successivamente venne vietato lo svolgimento di lavoro straordinario e la cassa rimase aperta solo due pomeriggi a settimana creando notevoli disagi per il pagamento dei ticket relativi alle visite pomeridiane. Tanto peraltro risulta confermato anche dalla documentazione depositata in atti da parte ricorrente (doc. da 14 a 17).

Alla luce dell'esperita istruttoria, ritiene il giudicante che possa ritenersi provato che la ricorrente nel periodo a cavallo fra febbraio e novembre 2008 è stata oggetto di reiterati



comportamenti persecutori da parte del T (molteplici richieste di provvedimenti disciplinari, richiesta di trasferimento per incompatibilità ambientale, mutamento di mansioni, dequalificazione professionale, negazione dei permessi, imposizione del divieto di svolgere lavoro straordinario malgrado le esigenze di servizio ne consentissero il ricorso). La stretta connessione temporale di tali comportamenti con l'esposto datato 4.2.2008, con il quale la ricorrente denunciava la manomissione del cartellino presenze del mese di gennaio 2008 da parte del T, unitamente alla totale assenza, sino a tale momento, di precedenti disciplinari della ricorrente, e della descrizione della ricorrente - per come emersa dalla istruttoria - quale impiegata dedita al proprio lavoro e cortese sia con l'utenza che con il personale, denotano il carattere ritorsivo dei comportamenti posti in essere dal superiore gerarchico Prof. T.

Va dunque dichiarata l'illiceità della condotta datoriale.

La ricorrente deduce di aver subito una serie di danni a seguito di tale condotta illecita. Assume in particolare l'esistenza di un danno alla salute, alla professionalità, all'immagine ed infine di un danno esistenziale.

E' noto che con le sentenze 14402/2011 e 18641/2011 la S.C. ha definitivamente chiarito i principi espressi con la nota sentenza delle SU del 2008, evidenziando che il danno morale, professionale, esistenziale sono tutti aspetti del danno non patrimoniale, ulteriori rispetto a quello biologico (che potrebbe in concreto neppure sussistere) e che pertanto, ove allegati e provati, vanno risarciti ed autonomamente liquidati, senza incorrere nelle paventate duplicazioni.

Quanto al danno alla salute, l'espletata ctu eseguita dalla Dott.ssa C ha consentito di accertare che la ricorrente è affetta da "disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti cronico di grado medio/grave", riconducibile alle vicende lavorative per cui è causa, e quantificabile nella misura del 10%.

Le conclusioni cui giunge il nominato Ctu, previa effettuazione di accertamenti specialistici eseguiti dalla Prof. Z del quale il ctu ha ritenuto di avvalersi, risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicchè possono senz'altro condividersi, anche alla luce delle esaurienti risposte del ctu alle osservazioni delle parti, datate 20.6 e 4.7.2016, qui da intendersi trascritte.

Ciò posto, ai fini liquidatori, in entrambe le decisioni della S.C. del 2011 sopra richiamate si sottolinea la necessità di personalizzazione dei danni, dovendosi tendenzialmente escludere meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato.

Ciò posto, applicate le tabelle in uso al Tribunale di Milano riferibili all'anno 2015 (cfr. Cass. n. 12408 del 07/06/2011, Cass. n. 28290 del 22/12/2011 nonché, più recentemente, Cass. n. 13982 del 07/07/2015), in rapporto all'età anagrafica della ricorrente nell'anno 2008, ritenuto congruo applicare un aumento del 20% al fine di personalizzare il danno, in considerazione della non considerevole durata del comportamento mobbizzante e, contemporaneamente, della gravità del comportamento datoriale, in quanto sorretto da ragioni evidentemente ritorsive rispetto all'esposto della P. circa i fatti penalmente rilevanti posti in essere dal T. e per i quali lo stesso è stato poi condannato; il danno alla salute si liquida in € 25.836,00, da rivalutarsi alla data odierna. Va precisato che tale importo è già comprensivo del danno morale riconoscibile alla ricorrente, ai sensi degli artt. 2059 c.c. (nell'ambito di una interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso).

Va invece disattesa la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno esistenziale e del danno all'immagine in assenza di allegazioni e prova dei relativi fatti costitutivi. Non risulta infatti che la ricorrente abbia dedotto né tanto meno offerto alcuna prova – di ripercussioni del comportamento illecito datoriale sia alla propria immagine nell'ambiente professionale, sia nell'ambito relazionale, sia di mutamenti del proprio stile di vita.

Del pari va disattesa la domanda relativa al risarcimento del danno professionale, considerata la breve durata del comportamento illecito che peraltro non risulta aver inficiato il successivo excursus professionale della ricorrente.

Va invece infine accolta la domanda di danno patrimoniale, essendo emerso documentalmente, per come attestato dal CTU, che la ricorrente ha sostenuto spese mediche per € 2.691,81, riconducibili alla patologia psichica di cui risulta affetta.

Alla luce di tali argomentazioni, deve condannarsi l'Azienda Policlinico X ed il Prof. T. in solido al risarcimento del danno patito dalla ricorrente in considerazione del comportamento vessatorio e ritorsivo posto in essere nel periodo febbraio/novembre 2008, che si liquida in € 25.836,00 (da rivalutarsi alla data odierna) a titolo di danno non patrimoniale ed € 2.691,81 a titolo di danno patrimoniale, e così per complessivi € 28.527,81 oltre interessi dalla data odierna al saldo.



Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo. Le spese di lite fra l'Università e la ricorrente si compensano integralmente in considerazione dell'obiettivo difficoltà e dell'assenza di precedenti giurisprudenziali in merito all'individuazione del soggetto legittimato passivo in ipotesi di mobbing nei confronti del personale universitario "strutturato".

Le spese di ctu si pongono definitivamente a carico dei soccombenti in solido e si liquidano come da separato decreto.

Roma 7.9.2016

Il Giudice  
F. R. Pucci

CASSAZIONE  
prelevato da: MI ESRA 77M59E3290  
03/10/2016 - 11:12  
IP: 95.253.6.1

